



Rep. n. ...

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per l'affidamento del servizio di salvataggio a mare nelle spiagge libere – stagioni balneari 2021/2022/2023. CIG n. .... - Gara n. ....**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilaventuno (2021) questo giorno ..... (....) del mese di ....., avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

1) dott. arch. Adriano Giangolini, nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 1961, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 23 del 4 luglio 2017 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) sig. ...., nato ... .....(.....) il ....., residente in ..... (....), codice fiscale ....., il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di ....., con sede in via..... n. .... – ..... (.....), come da documentazione agli atti.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente

atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. .... del ..... del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Fano, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di salvataggio a mare sulle spiagge libere per le stagioni balneari 2021-2022-2023, per il complessivo importo di €. .... (di cui € 184.426,23 a base di gara per il triennio), regolarmente finanziato con imputazione al capitolo ....., con i seguenti impegni:

-€ ..... con impegno n. ....;

-€ ..... con impegno n. ....;

-€ ..... con impegno n. ....;

- con la suddetta determinazione venivano approvati gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio, mediante procedura aperta, con il metodo dell'offerta segreta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione del Responsabile della CUC n. .... del ..... 2021, si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- Responsabile del procedimento è la dott. Arch. Adriano Giangolini – Dirigente Settore Urbanistica;

- la presente gara è così codificata: CIG n. .... - Gara n. ....;

- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. ....del ....., sulla G.U.U.E. n. .... del .....2021, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal ..... 2021 alle ore 12,00 del giorno ..... 2021, sul sito dell'Osservatorio Regionale-Servizio Contratti Pubblici (id. ....) e, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due regionali (.....);
- a seguito di sedute di gara mediante procedura aperta telematica effettuate il ....., si perveniva alla definizione della graduatoria di gara, collocandosi al primo posto la Ditta ....., con l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a .....
- con determinazione n. .... del ..... 2021 del Responsabile della CUC, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di che trattasi a favore della Ditta ..... con sede legale in Via ..... - ....., che ha offerto il prezzo complessivo annuale di euro ..... oltre euro .....per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa, corrispondente ad un importo complessivo offerto di euro ..... Iva esclusa, offrendo un ribasso del .....% sull'importo annuo a base di gara, conseguendo un punteggio pari a ..... per l'offerta economica e punti ..... riparametrati per l'offerta tecnica e pertanto un punteggio complessivo pari a .....
- con determinazione n. .... del ..... 2021 del Dirigente Settore Urbanistica, si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- - l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato su Amministrazione trasparente -Albo Pretorio on-line dal ....., sulla

G.U.U.E. n. .... del ....., sulla G.U.R.I. n. .... del ....., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici (codice flusso .....);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto;

- ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data ..... alle altre ditte concorrenti;

- ai fini dell’efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario della suddetta ditta;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS ..... - INAIL n. ....);

- che a carico dell’impresa ....., non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell’ANAC, acquisita agli atti;

- che il Comune di Fano, ai sensi dell’art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia, nei confronti dell’impresa ----- mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 in data \_\_\_\_\_ prot \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Prefettura-UTG \_\_\_\_\_

*ovvero*

-che alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le informazioni antimafia richieste in data ..... mediante consultazione della banca dati nazionale unica ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. .... che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.Lgs. 159/2011;

- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.05.91 n. 187;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica e economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

- che il firmatario per conto del Comune di Fano del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro da Consip per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il sig. ...., dichiara di aver eletto domicilio presso .....

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il dott. Arch. Adriano Giangolini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida a ..... – Via ..... n. .... – ..... (.....), che accetta, il servizio di salvataggio a mare nelle spiagge libere – stagioni balneari 2021/2022/2023.

L'importo contrattuale per tutta la durata del servizio ammonta ad € ..... (euro ..... virgola ..... centesimi), oltre Iva.

L'importo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione del servizio e all'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Affidatario per espletare l'attività, senza eccezione ed esclusione alcuna, secondo quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Fano, dal Regolamento Regione Marche n.2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” e dal

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16/06/2016 concernente le “Norme sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative”.

Il servizio dovrà essere svolto nei tratti di spiaggia libera sotto indicati situati lungo il litorale del Comune di Fano e precisamente, da Nord a Sud:

Zona Fosso Sejore – Arzilla n. 2 postazioni:

- **postazione n. 1 e n. 2** nel tratto compreso tra gli stabilimenti balneari Bagni Nella e La Primula;

Zona Gimarra – Sassonia n. 4 postazioni:

- **postazione n. 3** nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare Animalido ed il parcheggio imbarcazioni Lega Navale;

- **postazione n. 4 e n. 5** consecutive nel tratto a sud dello stabilimento balneare Bagni Sergio ;

- **postazione n. 6** tratto di spiaggia libera Viale Ruggeri;

Zona Foce Metauro – Torrette n. 3 postazioni:

- **postazione n. 7 e n. 8** tratto compreso tra Camping Mimosa e Hotel Playa;

- **postazione n. 9** tratto compreso tra Hotel Playa e Torrette.

La stazione appaltante si riserva di modificare, per le stagioni balneari 2022 e 2023, il numero e la posizione delle postazioni di salvataggio così come sopra indicati tenendo conto di esigenze sopravvenienti e/o apposite valutazioni di ordine tecnico.

## **Art. 2 – Durata dell'appalto**

Il servizio di salvataggio a mare avrà durata triennale (2021, 2022 e 2023) e dovrà essere svolto, ciascun anno, con inizio dal secondo sabato di giugno fino alla seconda domenica di settembre, e comunque garantito durante il primo

fine settimana del mese di giugno (ai sensi del Regolamento sulla utilizzazione del litorale demaniale marittimo approvato con D.C.C. n.118 del 16.06.2016), secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima, almeno dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Trascorso il predetto periodo triennale cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita proroga.

### **Art. 3 - Documenti facenti parte integrante del contratto**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, al cui contenuto le parti di comune accordo, rinviano:

- a) Determinazione a contrattare n. .... del .....del Dirigente Settore Urbanistica;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Offerta tecnica ed economica dell'Affidatario;
- d) Determinazione n. .... del ..... del Dirigente Settore Urbanistica, di aggiudicazione definitiva ed efficace.
  - Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. .... del ..... del Responsabile della CUC;
  - Verbali di gara;
  - Determinazione n. .... del ..... del Responsabile della CUC di aggiudicazione definitiva in favore della ditta .....
  - Determinazione n. .... del .....del Responsabile della CUC di presa d'atto della predetta determinazione di aggiudicazione definitiva della CUC;

I predetti documenti sono sottoscritti dall'appaltatore con firma digitale in

segno di conoscenza ed accettazione, come depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

#### **Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio**

La gestione del suddetto servizio dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Fano, al Regolamento Regione Marche n.2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” ed al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16/06/2016 concernente le “Norme sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative” a cui si rimanda ed alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Il Servizio di salvataggio dovrà prevedere l'impiego di Assistenti Bagnanti abilitati al salvamento e muniti di brevetto di salvataggio in corso di validità a tal fine rilasciato dagli Organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni, nel numero di un assistente bagnante ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare lineari o frazioni di essi, nelle ore e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano con Ordinanza n. 16/2019, da svolgersi nelle spiagge libere sopra elencate.

Tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di che trattasi, previste dagli atti sopra citati e dalle vigenti normative in materia ovvero comunque necessarie al corretto svolgimento del servizio, dovranno essere fornite a cura e spese dell'affidatario (ad es. torrette di avvistamento, pattini, cordame, divise e attrezzatura personale, salvagenti, almeno cinque defibrillatori distribuiti tra Lungomare Nord e Sud, etc).

E' ad esclusivo carico dell'Affidatario la guardia e la sorveglianza di tutti i

materiali e le attrezzature utilizzate per il servizio in oggetto. L'affidatario si impegna inoltre all'installazione di bacheche informative necessarie per l'affissione ai sensi di legge di Ordinanze ed avvisi. Per i servizi di che trattasi la ditta dovrà nominare un Direttore responsabile dell'intera organizzazione del Servizio.

Il Servizio dovrà essere svolto dall'Affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Comune resta assolutamente estraneo al rapporto di lavoro tra la ditta e il proprio personale addetto al servizio e non potrà essere in alcun modo coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere.

Qualora l'Affidatario non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto, assegnando alla ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora la ditta non adempia entro il predetto termine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali e la ditta non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento danni.

E' tassativamente vietata ogni forma di subappalto del servizio, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 5 – Responsabilità per danni**

L'Affidatario risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento del servizio e a tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun sinistro e persona, con clausole che mantengono indenne da responsabilità il Comune.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

Il contratto si intenderà altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile qualora si accertino ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto affidatario, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto affidatario è tenuto.

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, l'Operatore economico incorrerà nella risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e seguenti, da pronunciarsi da parte del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, nei seguenti casi:

- ingiustificato ritardo ad iniziare il servizio oltre il quinto giorno dalla data prevista;
- gravi e frequenti infrazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida formale ad adempiere da parte dell'Amministrazione;
- ingiustificata sospensione del servizio per più di 48 ore;
- quando l'operatore economico si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Operatore economico, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, compresa l'eventuale azione del risarcimento danni, eventualmente subiti dall'Amministrazione per fatti imputabili all'appaltatore, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

*Eventuale* **Art. ....- Clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

**Art. 7 Inadempimenti, sanzioni e revoca**

Fatte salve le responsabilità civili e penali, per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale variabile, secondo la gravità, dallo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) fino al 10% (diecipercento) del corrispettivo complessivo, ad insindacabile giudizio del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Ai fini dell'accertamento delle inadempienze, l'Amministrazione potrà avvalersi di personale dipendente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Le contestazioni degli addebiti per comportamenti inadempienti saranno formalizzate al Soggetto affidatario con nota del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, comunicata a mezzo pec.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota dirigenziale di contestazione degli addebiti, il Soggetto affidatario potrà far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, eventuali memorie e controdeduzioni giustificative della propria condotta.

Entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento delle eventuali memorie e controdeduzioni di parte, il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà al Soggetto affidatario le conclusive determinazioni dell'Amministrazione, mediante comunicazione notificata a mezzo posta elettronica certificata.

La pendenza del procedimento contenzioso di cui al presente articolo produce effetti sospensivi del termine di esigibilità del corrispettivo.

Fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni subiti o subendi, il Comune di Fano qualora accerti, con le modalità di cui ai punti precedenti, l'inadempimento, anche parziale, nella esecuzione della prestazione del servizio connesso alla balneazione indispensabile per la salute e l'incolumità pubblica, da parte del Soggetto affidatario per n. 3 (tre) volte consecutive nel corso della stagione balneare, si riserva di dichiarare, senza obbligo di diffida formale, la risoluzione di diritto del Contratto, riconoscendo la sola quota di corrispettivo maturata da giustificarsi con idonea documentazione.

Il Comune di Fano potrà, ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile, sostituire direttamente o tramite terzi l'affidatario per l'esecuzione dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso affidatario.

Il Comune di Fano potrà revocare l'affidamento dei servizi qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse, fatto salvo il riconoscimento al Soggetto affidatario delle quote di corrispettivo eventualmente maturate oltre ad altri oneri documentati e ritenuti dovuti tra le parti.

#### **Art. 8 Cessione di contratto e subappalto**

Fatto salvo i casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, D.Lgs n.50/2016 s.m.i., è vietato all'appaltatore cedere in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione della stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal contratto, senza espressa autorizzazione della stazione appaltante. Per la cessione del credito l'appaltatore dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi balneari indispensabili alla salute ed alla incolumità pubblica, data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso.

#### **Art. 9 Sicurezza dei lavoratori -danni a persone e cose**

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ed evitare danni alle attrezzature fisse e mobili.

Ogni responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone o cose, ricadrà sull'Operatore economico, restando completamente man levata l'Amministrazione appaltante.

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a cura e spese dell'Operatore economico gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' pertanto a cura e spese dell'Operatore economico l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa

R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto.

L'Operatore economico è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del Contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che venissero arrecati dal personale nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro o per persona.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'Amministrazione è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento

del servizio oggetto dell'appalto in questione. L'Operatore economico aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate.

#### **Art. 10 Obblighi dell'affidatario in materia di personale**

L'affidatario è obbligato a rispettare i CCNL di settore vigenti.

Sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale in servizio, la regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste.

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad effettuare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni di cui al presente capitolato e per l'intera durata del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente alla data dell'offerta, e, per le cooperative sociali, quelle previste dalle disposizioni di riferimento. La regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Operatore economico e dipendenti. In caso di inadempienza contributiva e/o mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell'appaltatore si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 11 Osservanza della normativa sulla sicurezza**

L'aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al

D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.

L'aggiudicatario esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi ove previsti i divieti) dei propri dipendenti prescritte dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto e più in generale delle norme di correttezza e civile convivenza tra le persone. In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

#### **Disposizioni covid 19:**

Qualora ancora esistente il diffondersi del virus COVID 19 con la riapertura delle stagioni balneari e quindi delle spiagge si avrà la necessità di una attenta riorganizzazione dei servizi erogati all'utenza e di predisporre tutte quelle misure di prevenzione e di sicurezza dettate da norme nazionali e regionali tese a contrastare la diffusione del virus.

#### **Art. 12 Sospensione dei servizi**

La ditta aggiudicataria non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri.

#### **Art. 13 Variazione dei prezzi**

Entro i limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal presente capitolato d'appalto. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della ditta, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione appaltante.

#### **Art. 14- Provvedimenti per l'interruzione**

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e pertanto non può essere sospeso, salvo i casi di forza maggiore.

L'ingiustificata interruzione del servizio costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del Contratto, fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o per altre cause.

#### **Art. 15 – Liquidazione del corrispettivo**

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere inerente la prestazione di che trattasi, come indicata dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La misura della prestazione non è impegnativa per l'Amministrazione committente, la quale si riserva la facoltà di apportare al servizio, in caso di necessità, tutte le variazioni in aumento e/o in diminuzione consentite dalla vigente legislazione.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente capitolato, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo d'appalto.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata in due tranches per ciascuna stagione balneare dietro presentazione di relative fatture elettroniche (emesse rispettivamente per il periodo giugno-luglio e agosto-settembre), a condizione che non vengano formulate, in ordine all'espletamento del servizio stesso, motivate contestazioni e/o che sia riscontrata la regolare posizione della ditta in ordine ai relativi adempimenti previdenziali ed assistenziali.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere al termine di ogni mese, una relazione di attività nella quale viene specificata la modalità di gestione dei servizi affidati, corredata dell'elenco nominativo del personale impiegato e di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

Gli ordini di pagamento relativi ai servizi resi saranno disposti previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzia inadempimenti.

Le fatture, trasmesse con le modalità previste dalla normativa di riferimento dovranno:

- indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato);
- riportare il codice CIG e il Codice Univoco Ufficio che per il Comune di Fano è UFOD0S.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 16 – Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

#### **Art. 17 – Controversie**

Per qualsiasi controversia relativa al contratto per la gestione del servizio in oggetto è competente il Foro di Pesaro.

#### **Art. 18 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

Il Concessionario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

#### **Art. 19 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 20 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

**Art. 21 – Protocollo di legalità**

L'Appaltatore del servizio si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino”, sottoscritto dal Comune di Fano in data 10 marzo 2020 .

**Art. 22 - Cauzione definitiva**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di €..... (euro ..... centesimi), mediante fidejussione bancaria n..... della ..... - Via ..... – .....

.....(.....), emessa in data 1.....

All'appaltatore è stata restituita la cauzione provvisoria di € ..... (euro ..... centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

### **Art. 23 - Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Urbanistica.

### **Art. 24 - Spese**

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante. Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 25 - Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ..... - n. ....;

- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ....pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Arch. Adriano Giangolini                      sig. ....

Il Segretario Generale .....

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*